



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 30/08/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1398

Piano Straordinario di verifica del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria, riferisce quanto segue:

L'art. 1 comma 796 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) ha, tra l'altro, previsto tra le azioni prioritarie da porre in essere:

- la messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997;
- della tempestività e delle qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per quota pari al 10 per cento per accedere alla premialità prevista dalla medesima Legge; Il medesimo comma dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 ha, inoltre, fissato:
- al 1° gennaio 2008 il termine entro il quale cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- al 1° gennaio 2010 il termine entro il quale le Regioni dovranno garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
- al 1° gennaio 2008 il termine oltre il quale non potranno essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Peraltro, per le Regioni impegnate nei piani di rientro dai disavanzi previsti dall'accordo da stipularsi ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le sopra indicate date del 1° gennaio 2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle

esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

In attuazione di quanto previsto dal comma 796 dell'art. 1 della Legge n°296/2006, la Regione Puglia ha, con l'art. 36 della Legge Regionale 16.4.2007, n°10, conseguenzialmente ridefinito i termini precedentemente fissati con disposizioni regionali pregresse e, in particolare, ha fissato:

a) al 31 dicembre 2007 il termine previsto per la cessazione del transitorio accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale n. 8/2004; (art. 36 comma 1 della L.R. n. 10/2007)

b) al 31 dicembre 2007 il termine per l'attuazione delle procedure di accreditamento transitorio, limitatamente per i posti letto autorizzati al 31.12.2006, delle strutture sanitarie e dei professionisti già fissato con l'art. 22 comma 2, della L.R. n° 28/2000 e prorogato con l'art.29 comma 4 della L.R. n° 1/2004; per ciascuna struttura interessata al processo di accreditamento comporta che il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi; (art. 36 comma 2 della L.R. n. 10/2007)

c) al 1° gennaio 2008 il termine a partire dal quale le strutture di cui al punto a) accedono alla fase di provvisorio accreditamento purché in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo previsti dal Regolamento regionale 14.1.2005, n. 3; (art. 36 comma 3 della L.R. n.10/2007)

d) al 31 dicembre 2009 il termine previsto per la cessazione del provvisorio accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale n.8/2004; (art. 36 comma 1 della L.R. n. 10/2007)

e) al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le strutture in fase di provvisorio accreditamento dall'1.1.2008 nonché le strutture per le quali le intese di cui al Regolamento regionale 16.10.2006, n. 15 hanno confermato il numero di posti letto già in transitorio accreditamento devono garantire l'adeguamento ai requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dal Regolamento regionale 14.1.2005 n. 3; (art. 36 comma 4 della L.R. n. 10/2007)

f) al 31 dicembre 2009 il termine ultimo entro il quale le strutture che abbiano avuto conferma dei posti letto già operanti in regime di autorizzazione all'esercizio ovvero abbiano avuto una trasformazione di posti letto sanciti dalle intese di cui al Regolamento regionale n.15/2006, possono fare richiesta di accreditamento definitivo ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2004, purché in possesso dei requisiti di cui al Regolamento regionale n. 3/2005; (art. 36 comma 5 della L.R. n. 10/2007)

Considerato che, pertanto, l'anno 2007 diviene anno fondamentale per la definizione dell'assetto complessivo dell'offerta sanitaria e socio sanitaria organizzata nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale mediante il compimento del processo di accreditamento delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Posto in evidenza che con Legge Regionale 28.5.2004, n° 8 (e sue modifiche ed integrazioni) la Regione ha ricondotto ad una disciplina unica la materia delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e alla realizzazione degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private al fine di garantire attraverso tali istituti il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio - sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale di Puglia.

Tenuto conto che:

- con D.P.R. 14.1.1997 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- con Regolamento Regionale 13.1.2005, n. 3 sono stati definiti i "Requisiti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie";
- con Regolamento Regionale 6.4.2005, n.16 è stato stabilito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.8/2004, il fabbisogno di posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno;
- con Regolamento Regionale 2.3.2006, n. 3 è stato stabilito il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio - sanitarie;
- con Regolamento Regionale 4.10.2006, n. 15 è stato modificato l'art. 5 del Regolamento Regionale n.16/2005 e, pertanto, ridefinito il fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno.

Rilevato che il complesso quadro normativo e regolamentare inerente sia gli aspetti amministrativi sia quelli relativi ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio e di quelli ulteriori previsti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie ha comportato nel tempo una difformità interpretativa ed operativa nell'ambito del territorio regionale.

Tenuto conto delle risultanze e delle proposte emerse nel corso dell'incontro convocato dal Settore PGS e tenutosi in data 7.6.2007 tra Assessorato alle Politiche della Salute ed Aziende Sanitarie Locali e convocato con nota prot. n. 24/2887/2/PGS del 29.5.2007.

Ritenuto, quindi, necessario effettuare una dettagliata e capillare verifica sul territorio regionale circa il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private e l'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale.

Si propone alla Giunta Regionale:

- 1) di approvare il Piano Straordinario - allegato sub A) al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale - finalizzato alla verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia;
- 2) di stabilire che tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionali devono dare attuazione ed osservare quanto previsto dal Piano Straordinario di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che l'Ares Puglia, l'Arpa Puglia e gli Enti della Regione Puglia interessati dal presente Piano sono tenute ad assicurare la messa a disposizione di risorse umane secondo le professionalità nonché le risorse tecnologiche e strumentali in dotazione necessarie per l'attuazione degli interventi previsti;
- 4) di stabilire, altresì, che tutte le Aziende ed Enti del SSR devono assicurare la messa a disposizione della documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria, dei contratti e delle convenzioni, delle fonti

informativa e delle banche dati relative agli accreditamenti ed ai rapporti convenzionali con le strutture sanitarie e socio sanitarie di rispettiva competenza territoriale;

5) di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria di:

- a) coordinare le attività e gli interventi previsti dal Piano Straordinario di cui al punto 1);
- b) costituire un Gruppo di Lavoro Regionale, composto da esperti delle Aziende Sanitarie, dell'Ares Puglia, dell'Arpa Puglia, dell'Assessorato alle Politiche della Salute e da consulenti scientifici, tecnici e giuridici, per l'attuazione di quanto previsto dal Piano Straordinario di cui al punto 1) nonché per la definizione delle azioni operative, delle procedure e delle linee guida per la realizzazione del medesimo Piano e per la verifica delle strutture previste dal regolamento n. 4 del 2007, da prappresentanti dell'Assessorato alla Solidarietà;
- c) avvalersi degli esperti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente nonché di ulteriori esperti da individuarsi tra il personale delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Ares Puglia⁷ dell'Arpa Puglia e degli altri Enti della Regione Puglia per effettuare verifiche e riscontri complementari con particolare riferimento alla Fase 2) del Piano Straordinario;
- d) assicurare, attraverso il coinvolgimento del TSE Puglia e del RIP SISR Puglia, il necessario supporto informatico alle attività di verifica affinché siano aggiornate le banche dati esistenti o siano effettuate le necessarie implementazioni;
- e) predisporre una relazione conclusiva contenente gli esiti delle fasi di realizzazione del Piano di cui al punto l) da inviarsi per il tramite dell'Assessore alle Politiche della Salute alla Giunta Regionale;
- f) adottare i conseguenti atti Dirigenziali per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento nonché di quanto previsto dall'art.3 della L.R. n. 8/2004;

6) di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria di prevedere, nell'ambito del Documento di Indirizzo Economico e Funzionale dell'anno 2007, la destinazione di risorse adeguate per l'attuazione del Piano Straordinario di cui al presente provvedimento.

Copertura Finanziaria. «Adempimenti di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni».

Il presente provvedimento non comporta costi a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria

Lucia Buonamico

Il presente schema di viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4/2/1997, n.7.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare il Piano Straordinario - allegato sub A) al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale - finalizzato alla verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia;
2. di stabilire che tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionali devono dare attuazione ed osservare quanto previsto dal Piano Straordinario di cui al punto 1);
3. di stabilire che l'Ares Puglia, l'Arpa Puglia e gli Enti della Regione Puglia interessati dal presente Piano sono tenute ad assicurare la messa a disposizione di risorse umane secondo le professionalità nonché le risorse tecnologiche e strumentali in dotazione necessarie per l'attuazione degli interventi previsti;
4. di stabilire, altresì, che tutte le Aziende ed Enti del SSR devono assicurare la messa a disposizione della documentazione amministrativa, tecnica e sanitaria, dei contratti e delle convenzioni, delle fonti informative e delle banche dati relative agli accreditamenti ed ai rapporti convenzionali con le strutture sanitarie e socio - sanitarie di rispettiva competenza territoriale;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria di:
 - a. coordinare le attività e gli interventi previsti dal Piano Straordinario di cui al punto 1);
 - b. costituire un Gruppo di Lavoro Regionale, composto da esperti delle Aziende Sanitarie, dell'Ares Puglia, dell'Arpa Puglia, dell'Assessorato alle Politiche della Salute e da consulenti scientifici, tecnici e giuridici, per l'attuazione di quanto previsto dal Piano Straordinario di cui al punto 1) nonché per la definizione delle azioni operative, delle procedure e delle linee guida per la realizzazione del medesimo Piano e, per la verifica delle strutture previste dal regolamento n. 4 del 2007, da rappresentanti dell'Assessorato alle Solidarietà;
 - c. avvalersi degli esperti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente nonché di ulteriori esperti da individuarsi tra il personale delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Ares Puglia, dell'Arpa Puglia e degli altri Enti della Regione Puglia per effettuare verifiche e riscontri complementari con particolare riferimento alla Fase 2) del Piano Straordinario;
 - d. assicurare, attraverso il coinvolgimento del TSE Puglia e del RIP SISR Puglia, il necessario supporto informatico alle attività di verifica affinché siano aggiornate le banche dati esistenti o siano effettuate le necessarie implementazioni;
 - e. predisporre una relazione conclusiva contenente gli esiti delle fasi di realizzazione del Piano di cui al punto 1) da inviarsi per il tramite dell'Assessore alle Politiche della Salute alla Giunta Regionale;
 - f. adottare i conseguenti atti Dirigenziali per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento nonché di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 8/2004;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria di prevedere, nell'ambito del Documento di Indirizzo Economico e Funzionale dell'anno 2007, la destinazione di risorse adeguate per l'attuazione del Piano Straordinario di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi

dell'art. 6 della L.R. 6/4/1994, n. 13.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola